

Protocollo d'intesa tra Regione, Università di Bologna e Azienda USL di Bologna per lo svolgimento delle attività assistenziali della Clinica neurologica nelle more del perfezionamento della costituzione del Polo delle Scienze Neurologiche nell'ambito dell'Ospedale Bellaria.

Premesso:

- che tra Regione Università di Bologna e Azienda USL di Bologna è stato sottoscritto in data odierna l'Accordo di Programma per la realizzazione di un Polo delle Scienze neurologiche presso l'Ospedale Bellaria;
- che si ritiene utile e necessario, nelle more della costituzione del Polo delle Scienze Neurologiche, addivenire ad una intesa per la gestione integrata delle attività assistenziali della clinica neurologica con le analoghe attività assistenziali dell'Azienda Usl di Bologna;
- che la presente intesa dovrà anche tener conto delle indicazioni contenute nella programmazione sanitaria locale (PAL provinciale), in analogia con quanto previsto dalle altre intese in materia sanitaria riferibili alla Facoltà di Medicina dell'Università;

Regione Emilia-Romagna, Università degli Studi di Bologna e Azienda USL di Bologna stipulano il seguente Protocollo d'intesa:

ART.1 L'attività assistenziale della Clinica Neurologica dell'Università di Bologna, attualmente ubicata in Via Ugo Foscolo 7, con il personale docente, ricercatore e tecnico/amministrativo universitario di cui all'allegato A, è integrata dall'1.04.2004, con l'attività delle corrispondenti strutture e servizi facenti capo all'Azienda USL di Bologna.

ART.2 Le parti concordano nel ritenere finalità generali della presente intesa, tra l'altro:

- a) l'incremento della ricerca ed il collegamento tra la didattica e l'assistenza, secondo la legislazione universitaria ed ospedaliera, alla luce di quanto previsto dalle linee di sviluppo dell'Accordo di programma;
- b) la convergenza di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi o di singoli operatori sanitari;
- c) l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli operatori sanitari di ogni livello, anche ai fini di un'assistenza sanitaria sempre più qualificata;
- d) l'ottimizzazione dei percorsi diagnostico- terapeutico-assistenziali;
- e) l'umanizzazione dei rapporti tra gli operatori della struttura sanitaria e gli utenti del

servizio sanitario ed i loro familiari;

f) la corresponsabilizzazione di tutti gli operatori sanitari sul piano professionale, in relazione alle rispettive mansioni o funzioni, anche con riguardo alle esigenze organizzative.

L'Università partecipa alla elaborazione dei programmi aziendali afferenti all'oggetto di cui alla presente intesa ed alla verifica periodica del loro stato di attuazione, eventualmente anche attraverso la presenza assicurata nell'ambito della Conferenza Sanitaria Metropolitana.

Nei casi in cui le decisioni dell'Azienda, o di una sua articolazione interna, possano incidere sulla realizzazione delle finalità istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel campo delle Scienze Neurologiche, l'Azienda acquisisce, per il tramite dell'Università, il parere preventivo della Facoltà stessa, per l'adozione dei provvedimenti, nella parte di interesse, relativi alla definizione dei piani attuativi della programmazione sanitaria regionale.

Il parere della Facoltà di Medicina e Chirurgia si dà per acquisito qualora non sia pervenuto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte della Facoltà stessa.

ART. 3 Il personale di cui all'allegato A è ripartito tra le strutture complesse e semplici essenziali per lo svolgimento delle attività didattiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia indicate nell'allegato B della presente intesa con atto assunto dal Direttore Generale di concerto con il Rettore. La responsabilità delle citate strutture è affidata a personale universitario.

ART.4 L'Azienda e l'Università si impegnano ad assicurare, in modo concordato sulla base dei piani delle attività programmate congiuntamente e alla luce dei protocolli d'intesa Regione-Università, il turn-over del personale universitario.

L'Azienda si impegna, inoltre, - sulla base della valutazione delle esigenze assistenziali e avendo riguardo alle dotazioni medie regionali del personale addetto all'assistenza nell'area disciplinare - a sostituire con propri dipendenti, qualora ne ravvisi la necessità, il personale infermieristico universitario cessato.

ART.5 In attesa della sottoscrizione dei nuovi protocolli d'intesa tra Regione ed Università della Regione, si applicano le disposizioni vigenti tra Università di Bologna ed Azienda Ospedaliera S.Orsola-Malpighi relativamente al personale docente medico, di cui ai protocolli del 28.5.1999 e al personale tecnico amministrativo di cui al protocollo del 22.7.2002, nonché quelle di cui agli accordi applicativi degli art. 5 e 6 del D. Lsg.vo n. 517/99 e dell'art. 15 nonies del D. Lgs.vo n. 502/92 sottoscritti tra Regione Emilia-Romagna e Università della

Regione il 27.3.2001, successivamente prorogati. Allo scopo di favorire l'attività didattica e di ricerca, l'eventuale ampliamento dell'impegno assistenziale del personale medico e laureato non medico universitario, rispetto a quanto stabilito dall'art.10, comma 2 del citato protocollo 28.5.1999 ai fini di accedere alla retribuzione di risultato, può essere negoziato solo previo nulla osta del Rettore.

Con riferimento al citato accordo applicativo degli art.5 e 6 del D. Lgs.vo n.517/99, l'Azienda UsI provvederà a rideterminare il limite delle risorse finanziarie complessive con le modalità di cui all'art. 8, disposizione 1.a dello stesso, al fine di corrispondere al personale docente, ricercatore e a quello assistenzialmente equiparabile ad esso, tra il personale di cui all'allegato A dell'articolo 1 del presente protocollo d'intesa, l'erogazione dei trattamenti aggiuntivi, da calcolarsi secondo quanto previsto alla disposizione 1.b, punti 1 e 2, del medesimo art. 8.

Con riferimento al personale tecnico amministrativo l'AUSL si impegna ad attribuire un carico di lavoro che tenga conto, per l'attività di supporto all'assistenza, degli obblighi di servizio universitari strumentali alla didattica e alla ricerca di detto personale.

Al fine di garantire a docenti e ricercatori universitari la possibilità di svolgere attività didattica e scientifica, l'Azienda UsI si impegna a garantire un adeguato flusso di pazienti con patologie complesse per le specifiche attività di ricerca e di didattica specialistica.

L'AUSL di Bologna si impegna, inoltre, a definire i volumi delle attività assistenziali delle unità operative di cui all'allegato B, anche in previsione della futura realizzazione del Polo delle Scienze Neurologiche, commisurandole alla capacità delle strutture attualmente esistenti presso la Clinica Neurologia e tenendo conto dei limiti di impegno assistenziale del personale universitario.

ART.6 Nelle more di una eventuale revisione del modello di organizzazione dipartimentale, a seguito di nuovi accordi assunti a livello regionale, si stabilisce – fatta salva la possibilità di sperimentare modelli organizzativi dipartimentali a carattere integrato - che il personale universitario inserito nella presente convenzione afferisca per gli aspetti legati all'assistenza al dipartimento assistenziale di Neuroscienze, mentre per le funzioni di didattica e di ricerca continui a fare riferimento al Dipartimento universitario di Scienze Neurologiche.

ART.7 L'AUSL di Bologna dà atto che sono in corso le procedure per la messa a norma dell'edificio con riguardo alle norme di sicurezza e alla L.R. n. 34/1998. Prende in consegna la parte dell'edificio in uso alla Clinica Neurologica per le attività assistenziali insieme al progetto preliminare e ad un programma di interventi che l'Università si impegna a realizzare

secondo i tempi descritti nel progetto stesso. Il progetto e il programma degli interventi devono essere approvati con Delibera del Direttore Generale dell'AUSL stessa.

ART.8 La ripartizione delle spese di manutenzione, di riscaldamento/raffrescamento, di pulizia, utenze e sorveglianza è definita sulla base delle superfici dedicate prevalentemente all'assistenza e sulla base di quelle dedicate prevalentemente all'attività scientifica e formativa.

Le spese di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Università in quanto l'edificio che ospita la Clinica risulta assegnato in uso perpetuo all'Università stessa.

ART.9 E' costituita una Commissione paritetica Azienda USL di Bologna – Università di Bologna composta da tre membri designati da ciascuna Amministrazione con il compito di verificare l'applicazione delle norme della presente intesa nonché ad esaminare ogni questione nascente dall'applicazione delle stesse.

L'amministrazione universitaria si impegna ad informare le OO.SS. universitarie quando in commissione si dovranno esaminare questioni attinenti al personale tecnico amministrativo.

ART.10 Nel momento della stipulazione del nuovo protocollo tra la Regione Emilia Romagna e Università della stessa Regione, la seguente intesa dovrà essere ridefinita nelle parti eventualmente incompatibili con le disposizioni del citato protocollo.

ART.11 Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano, salvo quanto previsto dal precedente articolo, anche ad avvenuto trasferimento delle attività e del personale della Clinica Neurologica nell'edificio, denominato Padiglione G, dell'Ospedale Bellaria per la costituzione del Polo delle Scienze Neurologiche di cui all'Accordo di programma citato in premessa.

Il Commissario Straordinario
Azienda USL di Bologna
(dott. Augusto Cavina)

Il Rettore
Università degli Studi di Bologna
(prof. Pier Ugo Calzolari)

Il Presidente della Giunta della
Regione Emilia-Romagna
(Vasco Errani)

Bologna, lì 13 febbraio 2004